

# **COMUNE DI CAMPOFIORITO**

# (Città Metropolitana di Palermo)

Tel. 091-8466212 – Fax: 091-8466429 Codice Fiscale: 84000210827



# DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Num. 34 del Registro - Seduta del : 14.10.2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI RILEVANZA ECONOMICA CASMDA (CENTRO PER ATTIVITÀ

SPORTIVE E MOTORIE PER DIVERSAMENTE ABILI). APPROVAZIONE RELAZIONE EX ART. 34 C. 20 DEL D.L. 179/2012 CONVERTITO IN L.

221/2012

L'anno **duemilaventi** addì **quattordici** del mese di **ottobre** alle ore **19.00** e segg. in Campofiorito.

A seguito di regolare invito diramato ai sensi dell'art. 48 del D.L.P.R.S. 29-10-1955 n. 6 modificato dalla L.R. 48/1991, si è riunito, oggi, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

1 - MANISCALCO ANNA	P	7 - CHIARA VITO GIUSEPPE	P
2 - MOSCARELLI EMMA	P	8 - DELLA VITA ROSA MARIA	A
3 - GIORDANO ANNA MARIA RITA	P	9 - FAZIO MARIA PIA	P
4 - MILAZZO MARIO SALVATORE	P	10 - MANISCALCO MARIA	P
5 - SAGONA GIUSEPPE	P		
6 - ALFANO MARIA GRAZIA	P		

Assume la presidenza il **GEOM. CHIARA VITO GIUSEPPE -** Presidente del Consiglio con la partecipazione del Segretario Comunale **DOTT. SOMMA SALVATORE** 

Constatata la presenza di numero **9** consiglieri su 10 assegnati a questo comune, si è riconosciuto a termine dell'art. 30 della L.R. n. 9 del 06-03-1986, essere legale il numero degli intervenuti per poter deliberare sulla proposta sopra indicata.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL 07 OTTOBRE 2020 avanzata dal sindaco Geom. Giuseppe ODDO, avente per oggetto "AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI RILEVANZA ECONOMICA CASMDA (centro per attività sportive e motorie per diversamente abili). APPROVAZIONE RELAZIONE EX ART. 34 C. 20 DEL D.L. 179/2012 CONVERTITO IN L. 221/2012 ".

--==000==--

# **PREMESSO**

 che con i fondi del PO FESR 2007/2013 – PAC III OBIETTIVO OPERATIVO 6.2.1.1 – PIST 25 SCHEDA OPERAZIONE N. 9 – Decreto n. 2794 del 29.10.2014 del dirigente generale del Dipartimento delle infrastrutture e della mobilità e dei trasporti della regione siciliana,

- reg.to alla Corte dei Conti il 2 dicembre 2014 (reg. n. 1 Fg 96) venivano finanziati i lavori di realizzazione "REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PER ATTIVITÀ SPORTIVE E MOTORIE PER DIVERSAMENTE ABILI", per un importo complessivo di € 1.750.000,00;
- che i lavori di realizzazione di detto **impianto sportivo**, a cui si addice l'acronimo CASMDA, sono stati ultimati ed è in fase di definizione il collaudo amministrativo, risultando, comunque, l'intero impianto tenuto in manutenzione, soprattutto per ciò che riguarda sia il corpo vasca che l'impianto di climatizzazione;
- che con riferimento alla natura del bene "impianto sportivo", che esso rientra nella previsione dell'ultimo capoverso dell'art. 826 c.c., ossia in quella relativa ai beni di proprietà dei comuni destinati ad un pubblico servizio e perciò assoggettati al regime dei beni patrimoniali indisponibili i quali, *ex* art. 828 c.c. non possono essere sottratti alla loro destinazione. Su tali beni insiste, dunque, un vincolo funzionale, coerente con la loro vocazione naturale ad essere impiegati in favore della collettività, per attività di interesse generale e non vi è dubbio che la conduzione degli impianti sportivi sottenda a tale tipologia di attività (Consiglio di Stato n. 2385/2013).
- che la gestione di tali impianti può essere effettuata dall'amministrazione competente oltre che in forma diretta anche in forma indiretta, mediante affidamento a terzi, individuati in esito ad una procedura selettiva.
- Che a tal riguardo l'Autorità ha osservato che l'affidamento a terzi della gestione di un impianto sportivo comunale deve essere inquadrato nella "concessione di pubblico servizio", pertanto l'ente locale che intenda affidare a terzi tale gestione è tenuto, oggi ai sensi del d.lgs. 50/2016, ad indire una procedura selettiva tra i soggetti qualificati in relazione al suo oggetto.
- Che a tal riguardo, in ordine alle modalità di affidamento di tale gestione, alla luce delle intervenute disposizioni del d.lgs. 50/2016, occorre distinguere tra impianti con rilevanza economica ed impianti privi di rilevanza economica. Laddove gli impianti sportivi con rilevanza economica sono quelli la cui gestione è remunerativa e quindi in grado di produrre reddito, mentre gli impianti sportivi privi di rilevanza economica sono quelli la cui gestione non ha tali caratteristiche e va quindi assistita dall'ente. Più in particolare «ai fini della definizione della rilevanza economica del servizio sportivo è necessario distinguere tra servizi che si ritiene debbano essere resi alla collettività anche al di fuori di una logica di profitto d'impresa, cioè quelli che il mercato privato non è in grado o non è interessato a fornire, da quelli che, pur essendo di pubblica utilità, rientrino in una situazione di mercato appetibile per gli imprenditori in quanto la loro gestione consente una remunerazione dei fattori di produzione e del capitale e permette all'impresa di trarre dalla gestione la fonte della remunerazione, con esclusione di interventi pubblici» (TAR Lazio, 22 marzo 2011 n. 2538).
- Il Codice dedica alle concessioni (di lavori e) di servizi la Parte III, prevedendo per le stesse una specifica disciplina, così introducendo un regime differente rispetto alle previsioni del d.lgs. 163/2006 che escludeva, all'art. 30, l'applicabilità del Codice per le concessioni di servizi e prevedeva la scelta del concessionario nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici.
- Il d.lgs. 50/2016 prevede, ora, all'articolo 164, comma 2, che alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II, relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione. Il successivo comma 3 specifica inoltre che «I servizi non economici di interesse generale non rientrano nell'ambito di applicazione della presente Parte».
- che, sulla scorta di quanto affermato dall'ANAC, la gestione di impianti sportivi aventi rilevanza economica rilevanza che si configura per la gestione della piscina comunale -, debba essere qualificata in termini di "concessione di servizi" secondo le indicazioni fornite dall'art. 3 del Codice, e la stessa dovrà essere aggiudicata nel rispetto delle previsioni di cui

all'art. 164 e ss. del D.Lgs. 50/2016 con l'applicazione delle parti I e II del Codice stesso (per quanto compatibili) mentre la gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica debba essere ricondotta nella categoria degli "appalti di servizi" da aggiudicare secondo le specifiche previsioni dettate dal Codice per gli appalti di servizi sociali di cui al Titolo VI, sez. IV tenendo atto di quanto indicato dall'Autorità secondo cui nel "vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV)" il codice 92610000-0 riferito ai "servizi di gestione impianti sportivi" è attualmente ricompreso nell'allegato IX del D.Lgs. 50/2016 nella categoria "servizi amministrativi, sociali, in materia di istruzione, assistenza sanitaria e cultura";

- che ai fini della qualificazione di un servizio pubblico locale sotto il profilo della rilevanza economica, è necessario verificare in concreto se l'attività da espletare presenti o meno il requisito della redditività, anche solo in via potenziale, a prescindere dalla valutazione svolta dall'Ente. Pertanto, **la gestione di un impianto sportivo** - (*Consiglio di Stato, Sez. V, Sent. n. 5097/09*) - composto da un edificio con piscine e spazi di servizio, **ha rilevanza economica** e deve essere affidata mediante gara (*Consiglio di Stato, Sez. V, Sent. n. 5097/09*);

### **CONSIDERATO CHE:**

- l'art. 34 del decreto-legge 179/2012, nei commi da 20 a 27, detta previsioni per i servizi pubblici locali di rilevanza economica al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione, l'adeguata informazione alla collettività di riferimento. In particolare, la normativa comunitaria prevede che gli enti locali possano procedere ad affidare la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica secondo le tre seguenti modalità:
  - a. esternalizzazione a terzi con espletamento di procedure ad evidenza pubblica secondo le disposizioni in materia di appalti e concessioni di servizi;
  - società mista, la cui selezione del socio privato avvenga mediante gara a doppio oggetto (socio operativo), in applicazione delle disposizioni inerenti il Partenariato Pubblico - Privato;
  - c. gestione cosiddetta "in house", purché sussistano i requisiti previsti dall'ordinamento comunitario: a) totale partecipazione pubblica; b) controllo sulla società affidataria analogo a quello che l'ente o gli enti affidanti esercitano sui propri servizi; c) realizzazione, da parte della società affidataria, della parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti che la controllano. Per queste società restano in vigore tutti i vincoli imposti dalla normativa nazionale sul reclutamento del personale e conferimento degli incarichi, sugli acquisiti di beni e servizi, sulla estensione delle regole del patto di stabilità interno;

### **CONSIDERATO CHE**

 questa Amministrazione Comunale, in riferimento al CASMDA, constatata la carenza di risorse umane e strumentali, per la gestione della stessa, ha individuato nella prima soluzione le modalità di gestione della predetta struttura, ovvero: nella concessione la forma più idonea per la gestione della piscina comunale esternalizzando nella sua totalità l'intero servizio;

# **DATO ATTO CHE:**

- ai sensi dell'art. 34, comma 20, D.L 179/2012, convertito in L. 221/2012, "per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'Ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio e servizio universale, indicando le compensazioni economiche, se previste";
- ai sensi del comma 26 del suddetto art. 34 D.L. 179/2012, al fine di aumentare la concorrenza nell'ambito delle procedure di affidamento in concessione del servizio pubblico locale, i Comuni devono applicare le disposizioni del D.Lgs. 50/2016;

- <u>l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 attribuisce al Consiglio Comunale la competenza per gli atti di organizzazione e concessione dei servizi pubblici</u> (conferendo il significato più ampio del termine all'accezione "concessione"):
- in virtù delle suddette competenze, l'Organo consiliare è chiamato a decidere sulle modalità di gestione dei servizi a rilevanza economica, così come indicato dall'art. 34 del decreto-legge 179/2012, nei commi da 20 a 27, ovvero:
  - 1. esternalizzazione a terzi con espletamento di procedure ad evidenza pubblica secondo le disposizioni in materia di appalti e concessioni di servizi;
  - 2. società mista, la cui selezione del socio privato avvenga mediante gara a doppio oggetto (socio operativo), in applicazione delle disposizioni inerenti il Partenariato Pubblico-Privato:
  - 3. gestione cosiddetta "in house", purché sussistano i requisiti previsti dall'ordinamento comunitario citati precedentemente: (a) totale partecipazione pubblica; (b) controllo sulla società affidataria analogo a quello che l'ente o gli enti affidanti esercitano sui propri servizi; (c) realizzazione, da parte della società affidataria, della parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti che la controllano.

#### **ATTESO CHE:**

- 1. in ottemperanza al comma 20 dell'art. 34 del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, è stata predisposta dal Responsabile del Procedimento la relazione ivi prescritta con riferimento all'affidamento del servizio gestione piscina comunale, in quanto servizio pubblico locale di rilevanza economica al fine di dar conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e per definire inoltre i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste;
- 2. il Comune di CAMPOFIORITO intende procedere, nella gestione di tale servizio, mediante appalto pubblico, in quanto si ravvisano specifiche ragioni, connesse alla necessità di garantire il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico meglio descritti nella relazione citata ed in quanto il Comune non dispone delle adeguate risorse umane e strumentali per poter gestire direttamente un servizio così peculiare, eterogeneo e complesso;
- 3. le peculiari esigenze individuate dall'Amministrazione Comunale, specificate nella relazione ex art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, che si intende qui integralmente richiamata, giustificano il ricorso al libero mercato per l'individuazione di un unico soggetto appaltatore;
- 4. le modalità di organizzazione del servizio, sulla base della forma prescelta dal Consiglio, devono essere decise dalla Giunta e dal Responsabile del Servizio, i quali, previo studio di fattibilità, adottano la soluzione maggiormente idonea e conveniente per l'Amministrazione e per il cittadino, tenuto conto delle necessità di razionalizzazione della spesa;
- 5. il Comune intende procedere all'affidamento di cui trattasi mediante ricorso all'istituto
- 6. della CONCESSIONE DI SERVIZI, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 164 e ss. del D.Lgs. 50/2016 e ss..mm.ii, con l'applicazione delle parti I e II del Codice stesso (per quanto compatibili), mediante l'espletamento di una "procedura aperta", come definita all'art.60 del suddetto D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto della disciplina europea concernente i principi di trasparenza, pubblicità e parità di trattamento fra gli operatori, al fine di promuovere una effettiva concorrenza fra tutti i possibili operatori del mercato;

#### **RITENUTO CHE:**

- dall'esame dei dati contenuti nella relazione approvanda, redatta ai sensi dell'art. 34 comma 20 e 21, del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, emerge la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento per la forma di affidamento prescelta e per l'economicità della gestione dei servizi in questione;

### **CONSIDERATO CHE:**

- occorre garantire un'adeguata informazione ai cittadini del Comune di CAMPOFIORITO in merito alle caratteristiche ed alla gestione dei servizi in questione secondo quanto previsto dal citato art. 34, comma 20 e 21, del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta del presente atto, ai sensi dell' art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.;

#### PROPONE

#### **DI APPROVARE**

- la relazione, di cui all'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto, denominata "Affidamento dei servizi piscina comunale, ai sensi del D. Lgs. 163/2006 – Relazione ai sensi dell'art. 34, comma 20, D.L. 179/2012 convertito in Legge 221/2012 concernente le modalità di affidamento dei servizi pubblici a rilevanza economica";

# DI PROCEDERE,

- in virtù dell'art.42, D.Lgs.267/00, in materia di competenze del Consiglio comunale relativamente ai servizi pubblici, ed in virtù dell'art. 34 del decreto-legge 179/2012, nei commi da 20 a 27 in merito alle modalità di gestione dei servizi a rilevanza economica, nella gestione del servizio piscina comunale, mediante affidamento all'esterno, in quanto si ravvisano specifiche ragioni connesse alla necessità di garantire il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico meglio descritti nella relazione citata ed in quanto il Comune non dispone delle adeguate risorse umane e strumentali per poter gestire direttamente un servizio così peculiare, eterogeneo e complesso;

#### **DI GARANTIRE**

- un'adeguata informazione ai cittadini del Comune di Campofiorito in merito alle caratteristiche ed alla gestione dei servizi in questione secondo quanto previsto dal citato art. 34, comma 20 e 21, del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, mediante pubblicazione della relazione in oggetto sul sito istituzionale dell'Ente;

**DI DARE ATTO** che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Sicilia nel termine di giorni 60 dalla pubblicazione all'albo pretorio dell'ente e per motivi di legittimità, è ammesso ricorso gerarchico presso il Capo dello Stato entro 120 gg dalla pubblicazione all'albo on line;

# IL CONSIGLIO COMUNALE

- **VISTA** la suddetta proposta;
- **PREMESSO** che sulla stessa hanno espresso parere **FAVOREVOLE**, ex art. 53 Legge 8-6-1990, n. 142, recepita dalla L.R. n. 48/1991, modificata dall'art. 12 della L.R. 23-12-2000, n. 30:
- il Responsabile dell'Area Tecnica, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile dell'Area Amministrativa, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- PRESO ATTO dei presupposti di fatto e di diritto posti a base della proposta;
- **CONDIVISI** i motivi che determinano l'emanazione dell'atto ed i fini che si intendono perseguire;
- **CONSIDERATA** la proposta che precede meritevole di approvazione in quanto diretta a soddisfare gli interessi di questo Ente;
- **VISTA** la L.R. n. 44/1991;
- **VISTA** la L. n. 142/1990 nonché le LL.RR. n. 48/1991 e n. 30/2000;
- **VISTO** l'O.R.EE.LL. vigente;
- AD UNANIMITA' di voti espressi per alzata di mano;

# DELIBERA

**APPROVARE E FARE PROPRIA** la proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo sia per la parte relativa ai presupposti di fatto e di diritto che per la motivazione e per la parte dispositiva;

<u>DICHIARARE</u>, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 44/1991, il presente atto, immediatamente esecutivo.

# Letto, approvato e sottoscritto:

Il Consigliere Anziano F.to MANISCALCO ANNA Il Presidente F.to GEOM. CHIARA VITO GIUSEPPE Il Segretario F.to DOTT. SOMMA SALVATORE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

# ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata affissa all'**Albo Pretorio On Line** sul sito istituzionale di questo Comune: **www.comune.campofiorito.pa.it**, a partire dal **15.10.2020** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 11 L.R. n. 44/1991.
- che la presente È DIVENTATA ESECUTIVA IL GIORNO 14.10.2020

[x] in quanto dichiarata di immediata esecutività;

[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Addì, 14.10.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to DOTT. SOMMA SALVATORE

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera.

Addì 14.10.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE